



**COMUNE DI ARDEA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 19 del 28-05-2020**

**OGGETTO:** CONFERMA TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 .  
ISTITUZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE ECCEZIONALI PER EMERGENZA COVID  
19 UTENZE NON DOMESTICHE.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 16:30 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	SAVARESE MARIO	Presente	14	VIRGILI ROBERTA	Assente
2	ZITO LUCIO	Presente	15	TARANTINO ANNA MARIA	Presente
3	CARATELLI SANDRO	Presente	16	CUGINI ALFREDO	Presente
4	DURANTI DEBORA	Presente	17	MARCUCCI FRANCO	Assente
5	COSTABILE LUCA	Presente	18	LUDOVICI EDELVAIS	Presente
6	PASSARETTA ANTONELLA	Presente	19	LUDOVICI LUANA	Assente
7	SOLDATI PAOLA	Presente	20	MARI ALESSANDRO	Presente
8	DE LUCA MICHELA	Assente	21	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente
9	GRILLO MARCELLO	Presente	22	IOTTI RICCARDO	Presente
10	PIRAS BEATRICE	Presente	23	CENTORE SIMONE	Presente
11	NOBILI FABIO	Presente	24	MONTESI MAURICE	Assente
12	DE ZANNI ENRICO	Presente	25		
13	SCOTTO D'ANTUONO VINCENZO	Presente			

## **PRESENTI: 19 - ASSENTI: 5**

Assume la Presidenza il DOTT. LUCIO ZITO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE AVV. DANIELA FALSO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

**Premesso che** con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tassa rifiuti);

**Considerato che** il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito l'abolizione della IUC di cui al comma 639 dell'art. 1 L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI);

**Richiamati** in particolare i commi 683 e 683 bis dell'art. 1 della legge 147/2013, che disciplinano le modalità ed i termini per l'approvazione delle tariffe della TARI;

**Visto** l'art. 15 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge del 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.», pubblicato sulla G.U. Serie Gen. n. 151 del 29/06/2019 (Suppl. Ord. n. 26) il quale, al comma 15 ter secondo periodo testualmente recita: *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

**Visto** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.», pubblicato sulla G.U. Serie Gen. n. 110 del 29/04/2020 (Suppl. Ord. n. 16) , che all'art. 107 commi 4 e 5 letteralmente dispone:

*«Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attuale.  
Comma 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013,*

**Dato atto** che, sia a norma dell'art. 15 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge del 28 giugno 2019, n. 58, che a norma dell'art. 107 comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sussiste la possibilità per i comuni di approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019;

**Rilevato che**, in materia di tariffe TARI, l'atto applicabile per l'anno precedente risulta essere per il Comune di Ardea la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18/06/2018, avente ad oggetto: “Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana esercizio 2018: Approvazione”, con la quale sono state contestualmente approvate le tariffe della TARI per l'anno 2018;

**Richiamata** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), pubblicata in G.U. n. 299 del 27-12-2006 - Suppl. Ordinario n. 244, che al comma 169 dell'unico articolo espressamente prevede:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

**Considerato** che, in assenza di un provvedimento espresso per l'anno 2019, per tale esercizio finanziario si intendono automaticamente prorogate le tariffe TARI di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/06/2018;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell'08/04/2020 con la quale l'Organo - in considerazione delle gravi difficoltà economiche generate dallo stato di lockdown che ha interessato famiglie ed imprese a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo al fine di contenere il rischio di contagio nell'ambito dell'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID 19 - ha differito i termini per il pagamento di alcuni tributi locali tra cui la Tassa Rifiuti, fissandone le scadenze per il versamento, limitatamente all'anno 2020, alle date del 30/09, 31/10 e 30/11;

**Ritenuta** necessaria - in aggiunta all'intervento effettuato in via d'urgenza da parte della Giunta Comunale e meglio descritto al capoverso precedente - l'adozione di ulteriori misure in materia di Tassa Rifiuti da parte di questa amministrazione comunale, volte a sostenere l'economia locale con l'obiettivo di agevolare la ripresa produttiva anche attraverso azioni rivolte all'alleggerimento del carico fiscale, tenuto anche conto dell'effettiva diminuzione nella produzione di rifiuti generati dalle attività industriali e commerciali site sul territorio in ragione dei periodi di chiusura imposti dai decreti governativi;

**Vista** la nota di chiarimento del 24/04/2020 da parte della Fondazione Anci IFEL, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”, con la quale viene precisata la possibilità per gli enti locali di istituire e disporre misure agevolative nell'applicazione del tributo TARI;

**Tenuto conto** che nell'ambito della predetta nota viene evidenziato che le riduzioni in questione, data la natura “episodica” delle stesse, riconducibile all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019. Al riguardo, l'IFEL sostiene non essere di ostacolo la previsione contenuta nel comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto le agevolazioni in questione assumono il carattere di riduzioni tariffarie eccezionali, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

**Atteso che**, alla luce del citato comma 660 della Legge 147/2013, il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

**Ritenuto** necessario finanziare le riduzioni in argomento con l'utilizzo delle risorse già disponibili presso l'apposito fondo, implementato con le risorse risparmiate per il rinvio del pagamento della quota capitale di mutui, di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.», pubblicato sulla G.U. Serie Gen. n. 110 del 29/04/2020 (Suppl. Ord. n. 16);

**Visto** l'allegato 1 al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante la declaratoria delle categorie contributive delle utenze non domestiche;

**Considerato** che l'art. 58 quinquies del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in merito al predetto regolamento ha così stabilito:

*“ All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".*

**Rilevata** pertanto la necessità di aggiornare la Tabella delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti al fine di adeguarla alle disposizioni di legge sopra richiamate;

**Considerato** che la presente deliberazione diviene efficace dalla data della sua pubblicazione sul sito inte

**Visti inoltre:**

- Il TU dell'ordinamento degli Enti locali approvato con Dlgs 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'alt. 42 "competenze dei consigli”;
- Lo Statuto Comunale;

**Dato atto** che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri del responsabile di servizio interessato;

**DELIBERA**

Di richiamare integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di confermare, per l'anno 2020, le tariffe TARI applicabili per l'anno 2019, e segnatamente quelle approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18/06/2018, riportate nell'allegato 1 al presente atto;

Di ratificare le scadenze per il versamento del tributo TARI per l'anno 2020 come individuate nella

Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell'08/04/2020, e precisamente nelle seguenti date:

- **1° rata: 30 settembre 2020**
- **2° rata: 31 ottobre 2020**
- **3° rata: 30 novembre 2020**

Di istituire, limitatamente all'anno di imposta 2020, una **Riduzione una tantum per le utenze non domestiche in fase di “Emergenza Covid”**, da riconoscersi in favore delle sole utenze non domestiche destinatarie di misure di chiusura totale obbligatoria connesse a motivi di sanità pubblica causati dall'emergenza Covid 19, per tutto il periodo di inattività forzata e per i 30 giorni successivi alla riapertura;

Di stabilire che per le suddette utenze, la tariffa TARI è ridotta così come segue:

- **del 90 %** - per il periodo di chiusura dell'attività nel limite massimo di **gg. 60**;
- **del 45 %** - per il periodo che va **dal 61° giorno di chiusura dell'attività e sino alla data di rientro in esercizio e per gli ulteriori 30 giorni successivi alla riapertura**;

il tutto nel rispetto del **limite massimo agevolabile riconosciuto di 120 giorni totali**.

Di prevedere che la riduzione in argomento venga finanziata con l'utilizzo delle risorse già disponibili presso l'apposito fondo, implementato con le risorse risparmiate per il rinvio del pagamento della quota capitale di mutui, di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.», pubblicato sulla G.U. Serie Gen. n. 110 del 29/04/2020 (Suppl. Ord. n. 16);

Di quantificare la misura massima dell'agevolazione in euro 218.616,00 (duecentodiciottomilaseicentosedici);

Di disciplinare l'accesso alla suddetta agevolazione mediante l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- Ai fini dell'ottenimento della riduzione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza redatta sulla modulistica messa a disposizione dall'ente sul proprio sito istituzionale, entro il termine ordinatorio del 30/06/2020. Le istanze pervenute oltre il termine sopra individuato, saranno accolte fino ad esaurimento del fondo appositamente costituito;
- nella richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un documento identificativo del medesimo, dovrà risultare chiaramente il codice ATECO dell'impresa, il periodo di inattività obbligatoria osservata e gli estremi dei provvedimenti nazionali emanati, sia in riferimento alla chiusura che alla riapertura;
- l'accoglimento dell'istanza e la successiva applicazione della riduzione sono subordinati alla verifica circa la regolarità dei versamenti TARI da parte dell'impresa, con riferimento all'utenza per la quale viene richiesta la riduzione. Qualora, all'esito dei controlli di cui al precedente periodo il richiedente non risultasse in regola con i versamenti della TARI per le annualità esigibili, l'istanza verrà rigettata.

Di dare atto che, in osservanza dell'art. 58 quinquies del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, le categorie delle utenze non domestiche vengono modificate come da allegato 2 alla presente deliberazione, con particolare riguardo alle categorie 11 e 12;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area III, Finanziario, Tributi e Personale, per l'applicazione di quanto in esso contenuto.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali”.

**AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 11-05-2020

**IL DIRIGENTE**  
GIANLUCA FARAONE

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

**AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:**

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 11-05-2020

**IL DIRIGENTE**  
GIANLUCA FARAONE

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
AVV. DANIELA FALSO

**IL PRESIDENTE**  
DOTT. LUCIO ZITO

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 2672000;

|| è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
AVV. DANIELA FALSO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

<b>TARIFFE TARI ANNO 2020</b>	
ALBERGHI CON RISTORANTI	€ 8,02
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 6,74
AREA ESTERNA OPERATIVA	€ 2,01
ATTIVITA' BENI DUREVOLI	€ 5,75
ATTIVITA' CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 4,44
ATTIVITA' PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 4,41
ATTIVITA' TIPO FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO	€ 4,95
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	€ 2,01
BAR, CAFFE', PASTICCERIE	€ 12,28
BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTI	€ 5,62
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 3,45
CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	€ 6,38
CASE DI CURA E RIPOSO	€ 6,93
DISCOTECHES, SALE BALLO	€ 10,16
EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE	€ 7,15
ESPOSIZIONI, VIVAI, AUTOSALONI	€ 2,10
IPERMERCATI	€ 10,23
ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, STUDI PROFESSIONALI	€ 10,01
MENSE, BIRRERIE	€ 14,67
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	€ 2,49
NEGOZI PARTICOLARI, FILATELIA, TENDE, TAPPETI	€ 4,28
ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORISTI	€ 16,10
OSPEDALI, CLINICHE VETERINARIE, CLINICHE PRIVATE	€ 5,91
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 11,70
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PUB	€ 16,63
STABILIMENTI BALNEARI	€ 2,19
SUPERMERCATI E ALIMENTARI	€ 11,76
UFFICI, AGENZIE	€ 5,96
UTENZE DOMESTICHE	€ 3,12

## ALLEGATO 2

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI  
PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Categoria	DESCRIZIONE
1	<b>Musei, biblioteche, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, istituti religiosi, Luoghi di Culto, organizzazioni politiche, aziendali e culturali</b>
2	<b>Cinematografi, Teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili.</b>
3	<b>Autorimesse, Parcheggi a pagamento, magazzini e depositi senza alcuna vendita diretta, noleggio di motocicli e bici .</b>
4	<b>Campeggi - Distributori di carburante - Impianti sportivi coperti e non</b>
5	<b>Stabilimenti balneari</b>
6	<b>Esposizioni e/o vendita di autoveicoli e natanti autosaloni; articoli da giardino, attrezzature per l'agricoltura e tempo libero. Attività di vivai</b>
7	<b>Alberghi, Locande, pensioni, affittacamere, Agriturismo con uso ristorante</b>
8	<b>Alberghi, Locande, pensioni, affittacamere, Agriturismo senza ristorante.</b>
9	<b>Case di cura e di riposo, collegi, grandi comunità, istituti di prevenzione.</b>
10	<b>Ospedali, cliniche private e veterinarie</b>
11	<b>Uffici, agenzie</b>
12	<b>Banche, istituti di credito e studi professionali</b>
13	<b>Esercizi destinati alla vendita (comprese pertinenze strutturalmente collegate) di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli, tra cui accessori auto, armi e articoli sportivi, attrezzature macchine per ufficio, articoli ottico fotografici, articoli da regalo, calzature, cartolerie, prodotti per la casa, dischi, strumenti musicali, ferramenta, giocattoli, gioiellerie, orologerie, libri- giornali, materiale elettrico, mercerie, pelliccerie, profumerie, tv/elettrodomestici, mobili, materiali idro-sanitari, materiali per l'edilizia, idraulica e riscaldamento.</b>
14	<b>Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze.</b>
15	<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.</b>
16	<b>Banchi e box mercato di vendita di beni durevoli</b>
17	<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista e servizi alla persona.</b>
18	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (tintoria, lavanderia, riparazione calzature, radiotecnica, odontotecnica, ecc.)</b>
19	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommai, autolavaggi,</b>
20	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>
21	<b>Attività artigianali di produzione di beni specifici</b>
22	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>
23	<b>Mense, birrerie, hamburgerie e simili</b>
24	<b>Bar, caffè, pasticcerie (produzione e vendita), gelaterie</b>
25	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, e generi alimentari</b>
26	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
27	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e pianta, pizza al taglio e rosticceria da asporto</b>
28	<b>Ipermercati di generi misti</b>
29	<b>Banchi e box di mercato di vendita di generi alimentari</b>
30	<b>Discoteche, night club, sale da ballo</b>

